



SENTENZA N. 360/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al **n. 73177** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista D'Ascia, contro il Ministero della Difesa;

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con il ricorso in atti il ricorrente, cui era stata già riconosciuta la pensione privilegiata di 8° categoria per il triennio 1959-1962, provvidenza poi non rinnovata per non constatata persistenza della menomazione allo scadere del periodo triennale nel 1962, ha chiesto  
Il riconoscimento dell'aggravamento e l'attribuzione dall'anno 1962 della pensione privilegiata di VIII categoria, a vita.

Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso

La domanda è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti qui di seguito precisati.

Dalla CTU in atti, il cui testo costituisce parte integrante della presente sentenza, risulta che allo scadere della provvidenza triennale, ossia nel 1962, la patologia non persisteva.

Parimenti, all'epoca della prima domanda di aggravamento dell'1/4/1976 non sussisteva alcun elemento oggettivo che consentisse di ritenere aggravata la preesistente menomazione.

In occasione della visita diretta, espletata in data 5/6/1997 dal CML della Difesa, l'interessato era stato riscontrato affetto da "lievi esiti di pleurite basale destra con sindrome disventilatoria

mista di grado medio”, la cui relativa menomazione era ascrivibile all’VIII categoria della Tabella A.

Il predetto aggravamento è stato dal CML ritenuto sussistente da circa un anno prima della visita, ossia dal giugno del 1996.

La valutazione medico-legale in atti appare in questa sede attendibile e pertanto condivisibile, in quanto esaustivamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici evidenti *ictu oculi*, che possano legittimare il sindacato sulla discrezionalità tecnica.

Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, a decorrere dal 5/6/1996, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004)

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

## **LA CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce al ricorrente la pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, dal 5/6/1996, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;  
compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 28/6/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**Dr. Marzia de Falco**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA*

*01.07.2024*

*Il Direttore della segreteria*